



TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare

Il Giudice, letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 26/08/2026 nell'interesse di Maurizio Landolfi nato a Savona (SV) il 20 maggio 1977, residente in Varazze (SV), Via Nuova di Cantalupo 46, Codice Fiscale LNDMRZ77E20I480B;

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283 comma 4 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Savona, Dott. Ambrogio Botta;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Savona ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma 3 e dell'art. 27 comma 2 CCII in quanto il ricorrente è residente nel relativo circondario;

rilevato che

- con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della esdebitazione del debitore incapiente, oggi disciplinato dall'art. 283 CCII, a cui può accedere, per una sola volta, *“il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, con la previsione che *“resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori”*;
- l'odierno ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma 3 dell'art. 283 CCII;
- nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad



adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- il nucleo familiare del ricorrente è composto dal ricorrente medesimo, dalla moglie Sig.ra [redacted] e dai due figli della coppia [redacted] (di anni 23) e [redacted] (di anni 19), entrambi ancora impegnati negli studi universitari e non ancora economicamente autosufficienti;
- il ricorrente attualmente non svolge alcuna attività lavorativa a causa delle proprie precarie condizioni di salute (in data 30 dicembre 2025 l'INPS – Sede di Savona, dopo aver acquisito diversa documentazione medica, lo ha riconosciuto come invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67% con decorrenza dal 26 agosto 2025; successivamente, in data 24 luglio 2026, l'INPS lo ha riconosciuto invalido al 75% con decorrenza dal 2 giugno 2026, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%; recentemente lo stato di salute del ricorrente risulta essere ulteriormente peggiorato, tanto che i suoi consulenti hanno riferito all'OCC. Dott. Ambrogio Botta che esso sta intraprendendo la cd *“terapia del dolore”*);
- esso, per la sua condizione di invalido civile, percepisce una pensione d'invalidità pari a circa € 410,00 mensili;
- le uniche fonti di sostentamento del nucleo familiare del ricorrente (come accennato, composto da lui stesso nonché dalla moglie e dai due figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti, che necessitano pertanto del sostegno economico dei genitori) sono rappresentate dalle entrate testè menzionate nonché dai contenuti redditi che la Sig.ra [redacted] ricava dalla propria ditta individuale avente ad oggetto la realizzazione di prodotti con tessuti e decorazioni nonché il commercio al dettaglio di filati per maglieria, di accessori per l'abbigliamento e di articoli di bigiotteria (redditi che ammontano mediamente a circa € 1.750,31 mensili netti);
- dalla relazione redatta in data 24.8.2026 dall'OCC e dalla documentazione ad essa allegata risulta che pressochè l'intero reddito del nucleo familiare (pari a complessivi € 2.160,31 mensili netti circa) è assorbito dalle spese necessarie per provvedere al mantenimento del nucleo familiare medesimo, tanto che i coniugi Landolfi e [redacted] sono costretti a ricorrere all'aiuto economico delle proprie rispettive famiglie d'origine;
- il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso ed attestato dall'OCC, risulta privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare;
- da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che le ragioni che hanno generato e determinato la situazione di sovraindebitamento dell'istante sono riconducibili al peggioramento delle sue condizioni di salute verificatosi in modo particolare nel corso dell'anno 2023, che gli ha precluso la possibilità di continuare a svolgere la propria attività



lavorativa di commercio al minuto di pesci, molluschi e crostacei, attività che esso svolgeva mediante la propria impresa individuale denominata “*Pescheria I Lando di Landolfi Maurizio*” (cfr la relazione dell'OCC e la documentazione ad essa allegata, dalla quale risulta in particolare: che gli attuali debiti del ricorrente sono sorti durante la sua pregressa attività lavorativa; che esso, non riuscendo più a svolgere tale attività a causa del peggioramento delle proprie condizioni di salute, con atto notarile stipulato in data 4.6.2024 concedeva in affitto la propria azienda al Sig. (

ad un canone di affitto pari ad € 600,00 mensili, provvedendo dipoi, in data 17.7.2024, a cancellare la propria ditta dal Registro delle Imprese; che successivamente l'affittuario, a causa di problemi legati all'immobile ove veniva svolta l'attività commerciale – immobile di proprietà di terzo soggetto -, rescindeva il contratto d'affitto d'azienda, con conseguente venir meno anche dell'introito costituito dal canone d'affitto di € 600,00 mensili);

- a norma del comma 7 dell'art. 283 CCII il Giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento; al riguardo va rilevato che dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito ha sicuramente inciso, in maniera preponderante, l'impossibilità per il Sig. Landolfi di continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute (con conseguente impossibilità per lo stesso di realizzare gli introiti che gli avrebbero verosimilmente consentito di far fronte adeguatamente alle posizioni debitorie dell'azienda ed alle ulteriori posizioni debitorie personali e familiari); può quindi ritenersi che non vi siano stati elementi di colpa rilevante (né tantomeno mala fede o frode) che abbiano causato la situazione debitoria;

- come precedentemente descritto, il debitore è sostanzialmente privo di qualsiasi elemento patrimoniale economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare; in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro — allo stato positivamente acquisito — che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio), ciò che costituisce il presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCII), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali: al riguardo va infatti evidenziato che a fronte di una pensione d'invalidità pari mediamente a circa € 410,00 netti mensili (e potendo contare solo su ulteriori € 1750,31 costituiti dai redditi della moglie, per un totale pari a circa € 2.160,31 mensili netti) esso deve far fronte mediamente a spese mensili pari a circa € 2.257,00 (superiori dunque alle entrate complessive



del nucleo familiare) comprensivi degli oneri di mantenimento dei due figli attualmente ancora non autosufficienti (cfr sul punto, nuovamente, la relazione redatta dall'OCC nonché la documentazione ad essa allegata); in altri termini, esso versa in una situazione in cui le spese necessarie per il suo sostentamento e per il sostentamento del suo nucleo familiare assorbono integralmente gli introiti del nucleo familiare stesso, non rimanendo a sua disposizione alcunché all'esito della detrazione delle spese agli introiti medesimi (tanto che esso ha dedotto di dover fare ricorso all'aiuto economico dei propri genitori e dei propri suoceri), con conseguente sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti previsti dall'art. 283 commi 1 e 2 CCII per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente;

- il ricorrente è persona fisica che attualmente non svolge alcuna attività di impresa, e dunque è soggetto privo dei requisiti per essere sottoposto alle procedure riservate agli imprenditori commerciali; non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che egli possa offrire ai creditori, poiché il reddito mensile su cui può fare affidamento è appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari propri e dei propri familiari; non risulta che esso abbia assunto senza la dovuta diligenza debiti in maniera sproporzionata rispetto alla propria capacità economica, sicché è da considerare anche meritevole;
- può dirsi, infine, favorevolmente riscontrata dal Gestore della Crisi la veridicità dei dati esposti nella domanda di esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode;
- alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

1. dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di LANDOLFA MAURIZIO i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (26/08/2026);
2. dispone che al 30 settembre di ciascuno dei prossimi tre anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza delle *“utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 283 CCII”* da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro



i tre anni dal presente provvedimento; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore dovrà essere immediatamente segnalato al Giudice dal Gestore della Crisi;

3. invita il debitore — nel caso in cui sopravvengano utilità — ad informare prontamente il Gestore della Crisi;

4. dispone che l'OCC, nei tre anni successivi al deposito di questo decreto, vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 283 CCII e compia le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 della medesima norma; qualora l'OCC dovesse verificare l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del Giudice, lo comunicherà ai creditori, i quali potranno iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità;

5. dispone che il presente decreto sia comunicato — a cura del Gestore della Crisi — al debitore e a tutti i creditori a mezzo PEC oppure (in caso di impossibilità di tale forma) a mezzo Raccomandata A.R., avvisando i creditori che possono proporre reclamo a norma dell'art. 124 CCII entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione;

6. il Gestore della Crisi depositerà con sollecitudine nel fascicolo telematico relazione contenente la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Savona, 14.9.2026

Il Giudice
Dott. Davide Atzeni



